



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 24 febbraio 2011 n.36
(*Ratifica Decreto Legge 29 novembre 2010 n.190*)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Legge 29 novembre 2010 n.190 – “Misure urgenti di adeguamento agli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni”, promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità di adeguare la normativa vigente agli standard di trasparenza e scambio di informazioni ai fini fiscali dell’OCSE e l’urgenza di procedere a tale adeguamento;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 29 novembre 2010;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 febbraio 2011;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Legge 29 novembre 2010 n.190 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MISURE URGENTI DI ADEGUAMENTO AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TRASPARENZA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

TITOLO I MODIFICHE ALLA LEGGE 18 GIUGNO 2008 N.95

Art. 1

(Modifiche all’articolo 1 della Legge 18 giugno 2008 n.95)

L’articolo 1 della Legge 18 giugno 2008 n.95 è così sostituito:

“Art. 1
(Finalità)

La presente legge disciplina i servizi di vigilanza e monitoraggio sulle attività economiche per prevenire e contrastare le frodi fiscali, i “comportamenti analoghi”, le truffe e le distorsioni in materia di interscambio.

La presente legge disciplina inoltre la collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni in materia fiscale con gli altri Stati e giurisdizioni nel rispetto degli accordi internazionali in vigore fra la Repubblica di San Marino e detti altri Stati e giurisdizioni.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 11 della Legge 18 giugno 2008 n.95)

L'articolo 11 della Legge 18 giugno 2008 n.95 è così sostituito:

“Art.11

(Compiti, funzioni e poteri)

L'Ufficio Centrale di Collegamento è designato quale autorità competente per implementare e dare seguito alla collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente agli accordi internazionali in vigore fra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati e giurisdizioni. E' esclusa la competenza dell'Ufficio nei rapporti di collaborazione con le autorità estere di vigilanza sui sistemi finanziari.

L'Ufficio Centrale di Collegamento ha potere di accesso diretto, o tramite altri uffici competenti, alle informazioni necessarie a dare luogo alle forme di collaborazione e di scambio di informazione di cui al comma precedente; inoltre ha potere di accesso alle informazioni atte a contrastare e prevenire le frodi fiscali, i “comportamenti analoghi”, le truffe e le distorsioni nei rapporti economici con altri Stati e giurisdizioni. Le competenze di cui al presente comma sono esercitate indipendentemente dal fatto che i comportamenti costituiscano ipotesi penalmente rilevanti.

Il segreto bancario di cui all'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in via generale il segreto d'ufficio e il segreto professionale, non sono opponibili all'Ufficio Centrale di Collegamento nello svolgimento delle proprie funzioni, il quale può accedere direttamente anche alle informazioni detenute presso gli operatori del sistema finanziario.

Gli iscritti all'Albo degli Avvocati e gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti non possono opporre all'Ufficio Centrale di Collegamento il segreto professionale se non sulle informazioni che essi ricevono nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del loro cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Le disposizioni di cui alla Legge 23 maggio 1995 n.70, non si applicano nell'ambito dell'attività di scambio di informazioni operata in attuazione degli accordi internazionali vigenti fra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati relativi alla collaborazione in materia fiscale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati in essi contenuti.

L'Ufficio Centrale di Collegamento rende conto dell'attività svolta al Congresso di Stato per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e del Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio.

Il Dirigente dell'Ufficio Centrale di Collegamento è tenuto annualmente a presentare al Consiglio Grande e Generale, per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, una relazione sull'attività svolta dall'Ufficio.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 12 della Legge 18 giugno 2008 n.95)

L'articolo 12 della Legge 18 giugno 2008 n.95 è così sostituito:

“Art.12

(Rapporti con gli Uffici dell'Amministrazione e le Forze di Polizia)

Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Ufficio Centrale di Collegamento:

- può avvalersi della collaborazione dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche di cui all'articolo 3, dell'Ufficio Tributario e degli Uffici della Pubblica Amministrazione.
- può richiedere la collaborazione delle Forze di Polizia, incluso il Nucleo Antifrode della Polizia Civile, per l'accesso alle informazioni e alla documentazione presso i soggetti interessati.

L'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, l'Ufficio Tributario, le Forze di Polizia e il Nucleo Antifrode della Polizia Civile che opera ai sensi degli artt. 31 e 32 della Legge 23 luglio 2010 n. 129, nonché tutti gli Uffici della Pubblica Amministrazione, sono tenuti ad evadere le richieste nelle modalità indicate dall'Ufficio Centrale di Collegamento nell'espletamento dei propri compiti d'istituto di cui all'articolo 11.”.

Art. 4 (*Sanzioni*)

Dopo l'articolo 13 della Legge 18 giugno 2008 n.95, così come modificata dalla Legge 23 luglio 2010 n.129 è inserito il seguente articolo 13 bis:

“Art. 13 bis (*Sanzioni*)

Chiunque ostacoli l'attività dell'Ufficio Centrale di Collegamento di cui ai commi 1 e 2, dell'art.11, o che non evada le richieste nelle modalità indicate dallo stesso Ufficio, o che le evada parzialmente, è punito, fatte salve altre sanzioni previste dalla legislazione vigente, con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 1.000,00 a Euro 50.000,00 applicata dall'Ufficio Centrale di Collegamento. Le suddette sanzioni non si applicano agli uffici della Pubblica Amministrazione, alle autorità di vigilanza e alle forze di Polizie, fatti salvi altri provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi vigenti.

La sanzione pecuniaria amministrativa di cui al precedente comma è raddoppiata nel caso in cui, oltre alla condotta irregolare, venga fatto ricorso a mezzi fraudolenti. Non si applica la facoltà di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta.

Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi e nelle forme previste dall'articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68 ed eventuali successive modifiche.

Scaduto il termine per il pagamento, l'Ufficio Centrale di Collegamento si avvale, per l'incasso delle somme, della procedura di riscossione tramite ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche ed integrazioni.

Le violazioni amministrative pecuniarie definite dalla presente legge dovranno essere comprese nell'elenco che annualmente il Giudice Amministrativo d'Appello propone ai sensi dell'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68.”.

Art. 5 (*Accesso alle informazioni e ai dati*)

Dopo l'articolo 15 della Legge 18 giugno 2008 n.95 è inserito il seguente articolo 15 bis:

“Art. 15 bis (*Accesso alle informazioni e ai dati*)

L'Ufficio Centrale di Collegamento accede, anche per via telematica nelle versioni integrali e senza limitazioni, ai dati e alle informazioni disponibili contenuti in registri, archivi, albi conservati presso le Amministrazioni pubbliche e gli Ordini Professionali; accede altresì ai dati e alle informazioni disponibili presso la Banca Centrale e l'Agenzia di Informazione Finanziaria, nelle forme e nei modi stabiliti dagli accordi e protocolli di cui all'articolo 17 bis della presente legge.

Salvo quanto previsto dal comma precedente, i dati e le informazioni tenuti dalle Amministrazioni pubbliche e dagli Ordini Professionali, sono resi disponibili all'Ufficio Centrale di Collegamento, a semplice richiesta scritta motivata in relazione alle finalità e competenze di cui all'art. 11.

Per le medesime finalità e competenze indicate al comma precedente, l'Ufficio Centrale di Collegamento, a semplice richiesta, può accedere ai registri, agli archivi a dati o informazioni conservati presso l'Autorità di polizia e presso il Tribunale Unico, compresi i dati relativi al casellario giudiziale. I dati e le informazioni relativi all'attività giurisdizionale sono rilasciati all'Ufficio Centrale di Collegamento, previa autorizzazione del giudice solo in relazione ai compiti d'istituto dello stesso Ufficio Centrale di Collegamento.

I dati e le informazioni acquisiti dall'Ufficio Centrale di Collegamento possono essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge.

L'Ufficio Centrale di Collegamento ha altresì accesso a tutte le informazioni detenute presso l'Ufficio del Registro dei Trust, al pari dei soggetti già individuati dall'art.2, comma 4, del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50, così come, nell'esercizio delle proprie funzioni, può richiedere direttamente al trustee l'esibizione del Libro degli Eventi di cui all'art.28, comma 5, della Legge 1° marzo 2010 n.42.”.

Art. 6

(Strumenti di cooperazione fra gli uffici di vigilanza sulle attività economiche, la Banca Centrale e l'Agenzia di Informazione Finanziaria)

Dopo l'articolo 17 della Legge 18 giugno 2008 n.95 è inserito il seguente articolo 17 bis:

“Art. 17 bis

(Strumenti di cooperazione fra gli uffici di vigilanza sulle attività economiche, la Banca Centrale e l'Agenzia di Informazione Finanziaria)

Con apposito Accordo sottoscritto tra, da un lato, l'Ufficio Centrale di Collegamento e l'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche, dall'altro lato, il Coordinamento della Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, vengono regolamentate:

- le forme di collaborazione per l'approfondimento degli aspetti bancari e finanziari, di cui all'art. 13 della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'art.36 comma 5 lett. d) della Legge 17 novembre 2005 n.165;
- le procedure di segnalazione, di cui all'art. 7, comma 2 della presente legge;
- ogni ulteriore procedura:
 - a) di segnalazione di presunte irregolarità riscontrate nell'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, con riferimento agli ambiti di competenza dell'altra autorità di controllo;
 - b) di accesso ai dati ed alle informazioni disponibili in regime di reciprocità e di inapplicabilità del segreto d'ufficio di cui, rispettivamente, all'articolo 17 della presente legge ed all'articolo 29, della Legge 29 giugno 2005 n.96.

L'Ufficio Centrale di Collegamento, nell'esercizio delle pubbliche funzioni, ha accesso presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino all'Archivio Anagrafico istituito con Decreto-Legge 14 maggio 2009 n.65, nelle modalità, forme e termini che saranno fissati dalla medesima Banca Centrale e riportati nell'Accordo di cui al precedente comma, secondo quanto già previsto dall'ultimo alinea.

Con appositi protocolli di intesa tra, da un lato, l'Ufficio Centrale di Collegamento e l'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, dall'altro lato, l'Agenzia di Informazione Finanziaria, vengono definite le forme di reciproca collaborazione e di accesso ai dati ed alle informazioni disponibili.”.

TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE 17 NOVEMBRE 2005 N.165

Art. 7

(Modifiche all'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165)

L'articolo 36, comma 6, lettera c) della Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

“c) la comunicazione è rivolta all'impresa capogruppo, sammarinese o estera di Stato con il quale è in vigore apposito accordo di cui all'articolo 103, ed è richiesta per finalità di vigilanza consolidata e di controllo dei rischi a livello di gruppo;”.

Dopo il comma 9, dell'articolo 36, della Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il comma seguente:

“10. L'osservanza della presente disciplina del segreto bancario, libera i soggetti autorizzati, i promotori finanziari, gli agenti ed intermediari assicurativi dall'osservanza delle ulteriori disposizioni previste nella Legge 23 maggio 1995 n.70 e successive modifiche, a protezione della riservatezza dei dati, inclusa quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.”.

L'articolo 103, comma 1, della Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

“1. L'autorità di vigilanza è autorizzata a concludere accordi di cooperazione con le omologhe autorità di Paesi esteri che prevedano, in regime di piena reciprocità, la trasmissione tra le autorità medesime di informazioni e documenti necessari all'adempimento dei rispettivi compiti di vigilanza, nonché la possibilità e le modalità di acquisizioni delle predette informazioni e documenti direttamente presso i soggetti vigilati da parte dell'autorità competente per la vigilanza sulla rispettiva capogruppo estera.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 156 della Legge 17 novembre 2005 n.165)

Dopo il comma 8, dell'articolo 156, della Legge 17 novembre 2005 n.165 sono inseriti i commi seguenti:

“9. Per i rapporti di gruppo già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la comunicazione alla capogruppo estera di cui all'articolo 36, comma 6, lettera c), è da intendersi consentita anche in mancanza di accordo vigente.

10. Per i contratti ed i diritti di cui all'articolo 149, comma 1, rispettivamente stipulati e sorti in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, si applica il termine di prescrizione decennale dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero l'ordinario termine di prescrizione trentennale, qualora il relativo decorso risulti anteriore alla predetta scadenza.”.

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 9

(Conservazione documenti fiscali)

L'art. 38 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

"Art. 38

(Conservazione dei documenti)

Tutte le scritture e le documentazioni previste al Titolo IX, nonché le scritture e le documentazioni previste dalle altre leggi fiscali e quelle comunque rilevanti agli effetti degli

accertamenti, anche in contrasto con disposizioni che prevedono termini più brevi, devono essere conservate per cinque anni, escluso il periodo d'imposta al quale si riferiscono e comunque fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al periodo di imposta medesimo.".

Art. 10

(Sanzioni per la violazione degli obblighi di cui all' art. 72 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)

Il comma 5 dell'articolo 72 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così integrato:

“I libri indicati nel precedente comma debbono essere conservati nella sede della società per tutta la durata della stessa in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti. È comunque ammesso il deposito di tali libri, e dei libri e documenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, presso lo studio di un Avvocato e Notaio o Dottore Commercialista o Ragioniere Commercialista regolarmente iscritto all'albo professionale sammarinese fatto salvo l'obbligo di esibizione alle autorità competenti in caso di richiesta, verifica o ispezione. La mancata esibizione dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 7.”.

Dopo il comma 6 dell'articolo 72 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche, è inserito il seguente comma 7:

“7. Alla società di capitali o di persone che non ottempera a uno o più obblighi di cui al presente articolo è comminata una sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.000,00 a € 25.000,00. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, la sanzione è definita e applicata dall'Ufficio Tributario; nell'ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 la sanzione è applicata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio nella misura indicata dall'Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività economiche. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui al presente articolo, la sanzione pecuniaria amministrativa è aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione. È recidivo chi, nei due anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.”.

Art. 11

(Controlli dell'Ufficio Tributario)

L'Ufficio Tributario, nell'ambito delle sue competenze e per l'adempimento delle funzioni allo stesso demandate, e in aggiunta ai controlli già previsti dalle leggi speciali può, su propria iniziativa o in seguito a segnalazioni o richieste pervenute dall'Ufficio Centrale di Collegamento o da altri organismi della Pubblica Amministrazione:

- intimare alle persone fisiche, agli Operatori Economici, nonché ai rappresentanti degli enti senza finalità di lucro, di presentarsi presso l'ufficio per fornire chiarimenti, notizie e prove e per produrre ogni documentazione ritenuta necessaria anche al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dagli accordi internazionali in vigore tra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati e giurisdizioni;
- effettuare accessi, ispezioni e verifiche presso i locali destinati all'esercizio delle attività economiche;
- ispezionare e verificare le scritture contabili, gli atti e i documenti inerenti le attività economiche esercitate dagli operatori economici;
- richiedere ai contribuenti l'esibizione dei documenti originali riconducibili alle spese di cui chiedono la deducibilità ai sensi dell'articolo 6 della Legge 31 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche ed integrazioni;

- accedere ai dati e alle informazioni contenute in registri, archivi, database conservati e utilizzati presso la Pubblica Amministrazione che possono essere utili al fine dell'espletamento dei propri compiti e funzioni;
- richiedere ai pubblici ufficiali un estratto o copia dei documenti e degli atti di cui sono in possesso;
- domandare l'ausilio di tecnici esperti per valutazioni che richiedono cognizioni particolari.

Qualora il controllo non sia eseguito su iniziativa diretta, l'Ufficio Tributario è tenuto a riferirne l'esito all'organismo richiedente.

In caso di rifiuto o di mancata esibizione, consegna o trasmissione di quanto richiesto al comma 1, l'Ufficio Tributario applica una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 15.000,00.

Art. 12

(Disposizioni sulle partecipazioni societarie estere attraverso mandati fiduciari)

1. Le società fiduciarie sammarinesi, che detengono tramite mandato fiduciario partecipazioni in società estere, su richiesta formulata dall'Ufficio Centrale di Collegamento ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, della Legge 18 giugno 2008 n.95 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenute a trasmettere, nei termini e con le modalità dal medesimo stabilite, le informazioni di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 7 giugno 2010 n. 98.

2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta, in capo alla società fiduciaria sammarinese, l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13 bis della Legge 18 giugno 2008 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 11, commi 1 e 4 della Legge 23 luglio 2010 n. 129)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della Legge 23 luglio 2010 n. 129 è sostituito dal seguente:

“1. Può aprire una stabile organizzazione nella Repubblica di San Marino solo una società estera di capitali o di persone. La società che intende aprire una stabile organizzazione deve procedere alla costituzione della stessa presso Notaio sammarinese e nominare un rappresentante a San Marino che avrà gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un amministratore unico.”.

2. Il punto a) comma 4, dell'articolo 11 della Legge 23 luglio 2010 n. 129 è sostituito dal seguente:

“a) la propria denominazione o ragione sociale, sede, legale rappresentante, oggetto sociale e capitale sociale;”.

Art.14

(Modifiche agli articoli 26, 34 e 35 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche ed integrazioni)

1. L'articolo 26 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è così sostituito:

“Art.26

(Imprese maggiori)

1. Gli operatori economici titolari di licenza individuale, il cui reddito è definito dalle disposizioni dell'articolo 20, e che non siano già tenuti alla redazione del bilancio, fatta eccezione per le imprese assoggettate al regime di cui all'articolo 27 bis, sono obbligati alla compilazione del conto economico e dello stato patrimoniale quando, nel corso dell'anno di riferimento, abbiano conseguito ricavi d'importo superiore a €800.000,00; l'obbligo vincola l'operatore per i due anni successivi.

2. L'anno di riferimento citato nell'articolo si riferisce all'anno di inizio dell'attività economica; al secondo anno di contabilità semplificata previsto dall'articolo 35; al secondo anno di contabilità ordinaria di cui al primo comma del presente articolo ed al quarto comma dell'articolo 35.
3. I parametri di cui al comma 1 possono essere variati e definiti con decreto delegato su proposta del Congresso di Stato.
4. La Segreteria di Stato per le Finanze fornisce alle imprese i criteri da seguire nella determinazione dell'ammontare dei ricavi previsto al primo comma.
5. Alle imprese disciplinate dal presente articolo si applicano, per quanto riguarda la compilazione del conto economico e dello stato patrimoniale, le norme contenute nella Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.”.

2. L'articolo 34 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

“Art.34

(Obbligo di tenuta di scritture contabili per le società, enti assimilati e le imprese maggiori)

1. Tutte le società di persone e di capitali, gli enti ad esse assimilati, le stabili organizzazioni di imprese non residenti, nonché gli imprenditori individuali obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria in quanto considerati impresa maggiore ai sensi dell'articolo 26, devono tenere, anche con strumenti informatici, il libro giornale, il libro dell'inventario, il registro dei beni ammortizzabili, debitamente vidimati, nonché le scritture ausiliarie, indicanti distintamente gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee; devono altresì redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite.”.

3. L'articolo 35 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 è così sostituito:

“Art.35

(Regime semplificato per le imprese minori)

1. Gli operatori economici titolari di licenza individuale, il cui reddito è definito dalle disposizioni dell'articolo 20, qualora i ricavi conseguiti nell'anno di riferimento non abbiano superato l'ammontare previsto dall'articolo 26, sono esonerati per i successivi due anni dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dall'articolo 34 e sono obbligati alla redazione del registro degli inventari, di quello degli acquisti e di quello delle vendite, fatti salvi gli obblighi di conservazione delle fatture di acquisto e di vendita e delle altre scritture e documentazioni prescritte.

2. I registri devono essere debitamente vidimati.

3. Entro il termine della dichiarazione dei redditi, tali soggetti devono indicare nel registro degli inventari il valore delle rimanenze.

4. Gli stessi soggetti possono optare per la tenuta di tutte le scritture contabili previste dal precedente articolo. L'opzione può essere esercitata entro il mese di gennaio e obbliga il contribuente per lo stesso anno e per quello successivo.

5. Il contribuente può richiedere di revocare l'opzione a condizione che la relativa richiesta scritta sia fatta pervenire all'Ufficio Tributario nel primo quadrimestre del secondo anno.”.

Art. 15

(Modifiche al Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 1, del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50 è inserito il comma seguente:

“2. Per “estratto” dell'atto istitutivo del trust si intende l' “attestato” del trust di cui all'articolo 7 della summenzionata Legge 1° marzo 2010 n.42.”.

2. Al comma 1, dell'articolo 8, del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50 vengono eliminate le parole “*di volontaria giurisdizione*”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 febbraio 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Valeria Ciavatta